Lezione II
Le forme di protezione del Tribunale Ordinario in relazione alla violenza sulle donne. Focus sulla Riforma Cartabia

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Premessa sulle disposizioni in tema di procedimento con allegazioni di violenza domestica o di genere

Art. 473 bis. 40 - Ambito di applicazione

La Riforma Cartabia ha introdotto nel Capo III la Sezione I «Violenza domestica o di genere». Si tratta degli artt. 473 bis 40 ss. riferiti ai procedimenti in cui vengono allegati abusi familiari o violenza domestica o di genere verso una parte o verso i figli minori.

- **Art. 473 bis. 41 - Forma della domanda**

In realtà la norma riguarda il contenuto della domanda, in particolare:

indicazione dei procedimenti pendenti o definiti, relativi ad abusi/violenze

produzioni documentali e provvedimenti relativi alle parti o ai minori emessi da Autorità Giudiziaria o altra Autorità

- **Art. 473 bis. 42 – <u>Procedimento</u>**

- Abbreviazione dei termini fino alla metà
- Poteri officiosi per il Giudice
- Mezzi di prova anche «atipici» (al di fuori dei limiti di ammissibilità del c.p.c.)
- Tutela della sfera personale, dignità, personalità della vittima, sicurezza, evitando anche contemporanea presenza delle parti
- Assenza dell'invito alla mediazione familiare (art.473 bis. 43)
- Facoltà per le parti di non presenziare in udienza
- Inammissibilità del tentativo di conciliazione

Art.473 bis. 44 – Attività Istruttoria

- Interrogatorio libero (anche con ausiliari ed esperti)
- Sommarie informazioni di terzi
- Prova testimoniale d'ufficio
- Acquisizione atti, documenti, rapporti d'intervento e relazioni delle Forze dell'Ordine
- Consulenza d'ufficio
- Indagini dei Servizi Sociali

Art.473 bis. 46 – Provvedimenti

- In esito all'istruttoria, possibilità di provvedimenti idonei allo scopo di tutela (tra cui quelli dell'art. 473 bis. 70)
- Con eventuale intervento dei Servizi Sociali e Servizio Sanitario (es: N.P.I., Ser.D.)
- Possibilità di collocazione protetta con secretazione dell'indirizzo

Ordini di protezione: breve storia dell'istituto

La L.n.154/2001 aveva introdotto l'istituto, in parte negli artt. 342 bis e ter del Codice Civile e in parte nell'art. 736 bis del Codice di Procedura Civile.

Nel 2003 era intervenuta una modifica di alcuni aspetti.

La Riforma Cartabia ha poi raggruppato tali norme, sostanzialmente ripetendole, nel Codice Processuale nella Sezione VII delle «Norme per il procedimento in materia di persona, minorenni e famiglie» agli artt. 473 bis. 69 e seguenti.

Il cd. Correttivo Cartabia ha poi introdotto alcune piccole correzioni ed integrazioni.

I presupposti dell'ordine di protezione

Art.473 bis. 69 – Presupposti

Condotta del coniuge, dell'unito civilmente o di altro convivente (cd. elemento soggettivo) che cagiona (nesso causale) grave pregiudizio (cd. elemento oggettivo = grave pericolo ≠ danno) a:

- Integrità fisica della vittima
- Integrità morale della vittima
- Libertà della vittima

La condotta non deve necessariamente integrare reato (dalla modifica del 2003)

La condotta abusante non è tipizzata dal legislatore

La misura può essere domandata ed emessa anche qualora la convivenza sia già cessata

Casistica sui presupposti

- Comportamento persecutorio e vessatorio (es: appostamenti c/o casa e scuola, pedinamenti, post minacciosi sui social, tentativi di accesso a *WhatsApp*, telefonate notturne) – Trib.Milano14/10/2021
- Anche un solo episodio violento, purché di entità tale da farne temere la reiterazione (Trib. Bologna 21/3/2005)
- Non in caso di sola violazione degli obblighi economici di mantenimento (Trib. Bari 18/7/2002 – Trib. Trani 17/1/2009)
- Non per sola inosservanza dell'obbligo di fedeltà (Trib. Salerno 20/5/2009)
- Non semplici litigi, ancorché aspri nei toni, se non aggravati da violenze fisiche o minacce e che non si siano tradotti in violazioni della dignità dell'individuo di particolare entità (Trib. Bari 28/7/2004)
- *Quid* nei casi di malattia psichica? Non necessaria la presenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa) né la capacità di intendere e volere (Trib. Rovereto 26/7/2007; *contra* Trib. Trani 12/10/2001)

(segue) Casistica sui presupposti

Trib. Bologna 25/8/2022: Integrano 'il grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà' di cui all'articolo 342-bis c.c. condotte perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro tali da ingenerare in questi il timore di subire violenza, per via delle minacce e degli inseguimenti, nonché nei confronti dei figli, laddove questi hanno dovuto assistere alle azioni intimidatorie di un genitore nei confronti dell'altro, con conseguente realizzazione di una 'violenza assistita'.

Trib. Verona 28/7/2023: La disciplina in materia di provvedimenti indifferibili (articolo 473-bis.15 c.p.c.) è applicabile anche nei procedimenti relativi ad abusi familiari e violenza domestica o di genere (articolo 473-bis,40 ss. c.p.c.). In tali ultimi procedimenti, l'applicazione, nei confronti del padre, nell'ambito di differente procedimento penale, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e al figlio osta all'adozione, in sede civile, di un ordine di protezione avente il medesimo contenuto, non potendo quest'ultimo essere disposto neppure con decorrenza differita all'eventuale venir meno della misura cautelare penale.

Ancora sul rapporto con il giudizio penale

Cass. 21/2/2025 n. 4595

Gli abusi familiari sono illeciti autonomi - ed autonomamente rilevanti - rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all'interno della famiglia (ad es. i maltrattamenti in famiglia) … l'azione penale, essenzialmente repressiva, non è sufficiente a tutelare le vittime di questi abusi … occorre un intervento rapido e tempestivo da parte del giudice civile, cui il legislatore ha affidato strumenti idonei non solo a proteggere la vittima ma anche a prevenire l'escalation della violenza. Questa è in definitiva la finalità della misura dell'allontanamento dal domicilio e del divieto di avvicinamento non quella di sanzionare l'aggressore, ma di impedire che egli venendo a contatto con la vittima possa reiterare le stesse condotte pregiudizievoli ovvero tenerne di più gravi.

… Nel caso in cui i comportamenti violenti ovvero aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti … Si tratta di indagini e valutazioni parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale. L'accertamento dei fatti oggettivi è il medesimo ed infatti sono previsti specifici strumenti di raccordo tra il processo civile e il procedimento penale; …l'art.64-bis disp. att. c.p.p. … l'attuale art.473-bis,42 c.p.c. …

… Diversa è però la valutazione dei fatti accertati perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione; l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti … Pertanto, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, rivelatore di non idoneità genitoriale. … il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile; né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l'istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso ai poteri officiosi di cui dispone in tema di provvedimenti che riguardano i minori …

Perimetro soggettivo dell'istituto

Art. 473 bis.72 - Pericolo determinato da altri familiari

Norma introdotta dal cd. Correttivo Cartabia

Estende espressamente la disciplina agli abusi compiuti da qualsiasi persona facente parte del nucleo famigliare della vittima.

Peraltro la stessa conclusione si traeva in via interpretativa già precedentemente.

Trib. Messina 24/9/2005: La figlia maggiorenne che abbia posto in essere condotte reiterate consistenti in aggressioni fisiche e verbali nei confronti del padre convivente può essere destinataria dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare ai sensi degli art.342 bis e ter c.c. ma, ove il soggetto allontanato non abbia una propria autonomia economica, il giudice deve contestualmente disporre a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno periodico ai sensi degli art.148 e 342 ter, comma 2, c.c..

La competenza del Tribunale ordinario e del Tribunale per i Minorenni ad emettere ordini di protezione

Artt. 473 bis. 69 e 71

- Competenza generale del Tribunale ordinario: Giudice monocratico su istanza di parte
- Competenza speciale del Tribunale per i Minorenni allorquando la condotta può arrecare pregiudizio a minori (anche su istanza del P.M.), chiaramente ai fini del coordinamento con i procedimenti ccdd. *de potestate* di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale

Trib. Novara decreto n. 4468 del 23/6/2023 dott.ssa Iaquinta: Nell'ipotesi di condotte abusanti in danno del figlio minore dell'altro coniuge, è competente il Tribunale per i Minorenni in quanto il Giudice Ordinario della separazione dei coniugi (precedentemente adito) può pronunciarsi solo con riferimento alla prole comune dei coniugi stessi.

La competenza per territorio

Art. 473 bis.71

Competenza del Tribunale del luogo

di residenza o domicilio dell'istante

Istanza = Ricorso

senza necessario Patrocinio professionale (!!!)

Contenuto dell'ordine di protezione

Art. 473 bis.70

A) Contenuto necessario

- Ordine all'abusante di cessare la condotta pregiudizievole
- Allontanamento dell'abusante dalla casa familiare con divieto di rientro (indipendentemente dal titolo di proprietà o locatizio)

B) Contenuto accessorio non patrimoniale

- Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario (es: luogo di lavoro, domicilio dei familiari, scuola dei figli, oratorio, palestra ecc..) salvo esigenze lavorative o sanitarie
- Intervento dei Servizi Sociali (e di associazioni per la tutela delle vittime)

C) Contenuto accessorio patrimoniale

- Assegno periodico a favore delle persone conviventi che, in ragione dell'allontanamento, restano prive dei mezzi di sussistenza (con eventuale ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro)

Durata dell'ordine di protezione

Deve essere stabilita dall'Autorità giudiziaria

in misura massima di 1 anno

decorrente dal giorno di esecuzione del provvedimento

Durata prorogabile su istanza di parte o del P.M. (in caso di minori) solo se:

- ricorrono gravi motivi e
- per il tempo strettamente necessario

Modalità di attuazione

Devono essere determinate dal provvedimento in relazione al caso concreto

Possono comprendere l'ausilio

della Forza Pubblica e dell'Ufficiale Sanitario

Di regola il Giudice determina anche le modalità di notifica

sempre attraverso le Forze dell'Ordine

indicando specificamente quale Autorità debba provvedere

Ulteriori profili processuali

Art. 473 bis. 71

- Procedimento di natura «cautelare»
- Istruzione sommaria di ampio contenuto e con poteri officiosi (anche di natura patrimoniale)
- Decreto motivato immediatamente esecutivo
- In caso di urgenza, può essere emesso decreto anche *inaudita altera parte* con successiva udienza per la conferma, modifica o revoca
- Reclamabile ex art. 739 c.p.c.
- Rinvio generale agli artt. 737 ss. c.p.c.

Suggerimenti per la redazione del ricorso

- Allegare fatti salienti e ben circostanziati in ordine ai presupposti di emissione del provvedimento
- Spiegare compiutamente per quale ragione si chiede il provvedimento *inaudita altera parte*
- Produrre fotografie, registrazioni, messaggi, referti medici, relazioni professionali
- Indicare sommari informatori
- Precisare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima per cui si domanda il divieto di avvicinamento
- Produrre documentazione inerente eventuali denunce, querele ecc.. (riflettendo sul rischio di rendere noti all'abusante elementi o circostanze che possano compromettere il buon esito delle indagini penali se ancora in corso)
- Se si richiede assegno, proporre una quantificazione e produrre documentazione di lavoro nonché economica, patrimoniale e finanziaria delle parti

Ordine di protezione e procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento unione civile, regolamentazione della responsabilità genitoriale e relative modifiche

Art. 473 bis.71 comma 6

Introdotto dal c.d. Correttivo Cartabia

Chiarisce che esiste piena competenza del Giudice di tali procedimenti ad emettere ordini di protezione in pendenza del giudizio

Grazie per la Vostra attenzione !